



Prot. n°

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "MARIE CURIE"-SAVIGNANO SUL RUBICONE
Prot. 0001457 del 20/03/2020
(Uscita)

Al personale A.T.A. (tutti i profili)
Alla DSGA
All'Ufficio del Personale

OGGETTO: organizzazione del personale ATA – Norme relative al recupero delle ferie

Gentili colleghe/i,
in virtù dell'art. 87 comma 3 del recente D.L. n° 18 del 17/03/2020, fermo restando il ricorso massivo al lavoro agile e le attuali disposizioni organizzative (Determina prot. n° 1447 del 19/03/20) in termini di turnazione del personale sulla base di un contingente minimo di presenza limitato esclusivamente ad assicurare le attività ritenute indifferibili, si richiamano con la presente le disposizioni previste dal citato D.L. in termini di "ferie pregresse".

Per il personale ATA con contratto a tempo indeterminato, le ferie pregresse maturate nell'a.s. 2018/19 (cioè quelle normalmente fruibili fino al 30 Aprile) non ancora eventualmente godute, sopperiscono alla mancata prestazione lavorativa. Per il personale ATA con contratti annuali fino al 31 Agosto, in ragione del periodo di emergenza attuale, occorrerà una rimodulazione del piano di ferie annuale in modo da garantire anche durante il periodo estivo un contingente minimo di presenza a scuola, fermo restando l'invito per tale personale ad usufruire delle misure di congedo nel rispetto delle norme di contrattazione collettiva (ovvero su istanza del lavoratore) . Per il personale ATA con contratto a tempo determinato fino al 6 Giugno o al 30 Giugno, le ferie già maturate entro il corrente anno scolastico (2019/20) e le eventuali giornate accumulate in ragione dei riposi compensativi (cioè le ore di riposo maturate per eventuali prestazioni di lavoro straordinario), vanno consumate fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque entro il termine di scadenza del contratto. La richiesta di ferie comprenderà anche le giornate onorate in termini di lavoro agile come determinate dall'organizzazione attuale di turnazione del lavoro.

Resta inteso che, in ragione dell'impossibilità al momento di determinare una data di cessazione del periodo di emergenza, il sottoscritto – previ accordi con la DSGA – si riserva di rimodulare il piano delle ferie del personale ATA per l'a.s. corrente (compreso il periodo estivo) ad un momento necessariamente successivo e più idoneo per le decisioni connesse a tale organizzazione. Resta in ogni caso valido l'invito già precedentemente espresso di utilizzare su istanza del lavoratore gli strumenti di ferie e congedi previste dal CCNL vigente e dall'art. 24 del D.L. citato in termini di permessi retribuiti ex art. 33, Legge 104/92.

Allego alla presente l'art. 87 comma 3 del DPCM citato. L'ufficio del personale ed il sottoscritto sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)

D.L. n° 18 del 17/3/20 art. 87 comma 3

"Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1/b, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."